



TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA

R.G. 1031-1/2026

All'udienza del **13 ottobre 2026**, davanti al Giudice del Lavoro, dott. Simone Petrilli, sono comparsi:

per MATTIUCCI ARIANNA l'Avv. GIANNANDREA DAVIDE;

per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno è comparso;

L'Avv. GIANNADREA si riporta in toto al ricorso introduttivo e ai precedenti giurisprudenziali specifici ivi richiamati. Insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con riferimento anche alla domanda cautelare. Evidenzia che l'Amministrazione Scolastica, nella propria memoria versata in atti, non ha addotto argomentazioni suscettibili di far rigettare il *petitum* della ricorrente. In merito all'avversa richiesta di integrazione del contraddittorio osserva come la stessa possa apparire non necessaria alla luce della ratio e dei principi sottesi al più recente orientamento della S.C. (cfr. Cass. n. 32519/24; Cass. n. 17893/24; Cass. n. 6815/24; Cass. n. 20091/23; Cass. n. 1630/20; Cass. n. 24071/19). Qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse, invece, di dover procedere all'integrazione del contraddittorio, l'Avv.Giannandrea, stante l'elevato numero di potenziali controinteressati e la giurisprudenza richiamata in atti, chiede di essere autorizzato alla notifica ex art. 151 c.p.c., che, in via prudenziale, è stata già adottata nel ricorso.

Il Giudice



Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuati nelle graduatorie impugnate da parte ricorrente, in quanto litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c. anche in relazione al giudizio di merito di cui al n. R.G. 1031/2026;

Rilevato che la predetta graduatoria coinvolge un numero ingente di soggetti, sicché la notificazione ai singoli è in grado di incidere negativamente sulla celerità del giudizio;

Visti l'art. 151 e l'art. 420, nono comma c.p.c.;

Ritenuto che occorra, pertanto, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nelle predette graduatorie impugnate sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sedi di Chieti e di Pescara), dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dei predetti Uffici, dal quale risulti:

1. l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei litisconsorti necessari;
5. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica secondo le predette modalità;
6. il testo integrale dei ricorsi introduttivi e degli atti di costituzione del convenuto;



b) in ordine alle prescritte modalità, i predetti Uffici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna tramite posta elettronica certificata, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, degli atti di costituzione del convenuto, nonché della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso, secondo cui la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Si prescrive, inoltre, che i predetti Uffici:

1. non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, i ricorsi introduttivi, gli atti di costituzione del convenuto, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, i suddetti avvisi;
2. dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web dei ricorsi introduttivi, degli atti di costituzione del convenuto, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei litisconsorti necessari, integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
3. dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i ricorsi, le memorie di costituzione di parte convenuta e la presente ordinanza;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;



Fissa l'udienza del **01.12.2026 ore 09:00**, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova. Con l'avviso che non si potrà tenere conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione; invita parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione.

Il Giudice
dott. Simone Petrilli

